

TRIBUNALE GENOVA

16 FEBBRAIO 1990

PRESIDENTE:

PERAZZELLI

PARTI:

TOP SYSTEM S.R.L.

(Avv. Bennati, Rossello)

OMNIA INFORMATICA S.A.S.

Concorrenza sleale • Fornitura di servizi di elaborazione dati • Storno di dipendenti • Concorrenza parassitaria • Sequestro giudiziario.

Va disposto il sequestro giudiziario di libri contabili e di programmi per elaboratore al fine di acquisire elementi di prova di illeciti concorrenziali attuati mediante storno di dipendenti, mediante commercializzazione di programmi frutto di operazione di « cosmesi » di programmi originali nonché mediante altri comportamenti contrari alla correttezza professionale.

Il Presidente del Tribunale letto il ricorso, esaminata la documentazione e ritenuta la propria competenza;

premesso che il chiesto sequestro giudiziario ha natura cautelare e funzione strumentale rispetto al giudizio di concorrenza sleale che la società ricorrente intende promuovere contro la s.a.s. « Omnia Informatica »;

ritenuto che dall'analitica e precisa esposizione dei fatti in ricorso e dall'allegata documentazione sembra evidenziarsi la sussistenza del diritto dedotto in questa sede almeno entro i limiti del *funus boni juris*;

considerato che, nella fattispecie, è necessario provvedere alla custodia dei libri, documenti e programmi indicati in ricorso, in quanto gli stessi non solo sono indispensabili ai fini della valutazione probatoria nel giudizio di merito, ma sono anche soggetti al pericolo di deterioramenti, sottrazioni ed alterazioni che li renderebbero inutilizzabili ai fini suddetti;

visti gli artt. 670, 672, 676 cod. proc. civ. autorizza il sequestro giudiziario dei seguenti registri e documenti della s.a.s. Omnia Informatica: 1) libro fatture attive; 2) libro fatture passive; 3) elenco clienti IVA; 4) elenco fornitori IVA; 5) libro giornale; 6) libro compensi a terzi; 7) libro paga dipendenti; 8) libro matricola dipendenti; 9) libro presenze dipendenti; 10) corrispondenza dal momento della costituzione della società ad oggi; 11) copia dei contratti relativi alle fatture sub 1).

Autorizza inoltre il sequestro giudiziario di tutti i programmi relativi alla gestione paghe marittimi nonché alla gestione contabilità compagnie di navigazione e agenzie marittime utilizzati dalla Omnia Informatica, nominando custode e C.T.U. l'ing. Ribera Piergiorgio, System Education, Via D'Annunzio n. 1, Genova, affinché assista l'ufficiale giudiziario procedente e si avvalga di ogni opportuno mezzo tecnico per procedere al sequestro dei programmi (software), ivi compresa la duplicazione dei programmi su supporto esterno, l'estrazione dei listati dei programmi sequestrati, la sua stampa, le stampe e copia delle videate, nonché la fotocopia dei manuali operativi. Il C.T.U. presterà il giuramento di rito dopo il compimento della sua attività dinanzi al sottoscritto.

Autorizza infine la ricorrente a presentazione delle operazioni di sequestro a mezzo dei propri legali e consulenti tecnici di parte.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Con il provvedimento che concede il sequestro giudiziario il Presidente del Tribunale di Genova ha accolto il ricorso di una *software house* specializzata nella fornitura di programmi a compagnie di navigazione che lamentava illeciti concorrenziali da parte di altra impresa fondata da un ex dipendente della ricorrente. In particolare la resistente avrebbe — in violazione non solo di

principi generali della corretta concorrenza ma anche di precisi impegni contrattuali — « stornato » un dipendente che rivestiva un ruolo chiave nell'attività di programmazione della ricorrente. Ciò avrebbe inoltre consentito alla resistente di commercializzare una serie di programmi che pur non essendo meccanicamente copiati da quelli originali della ricorrente, non poteva che essere frutto di una operazione di « cosmesi » su tali programmi originali. I programmi in questione sarebbero stati poi dalla resistente offerti a prezzi più contenuti ai clienti della ricorrente.

La vicenda è peculiare in quanto la riproduzione non pedissequa dei programmi, i quali piuttosto sarebbero stati rielaborati dagli ex dipendenti a conoscenza ovviamente della struttura sostanziale dei programmi originali, ha suggerito agli interessati di perseguire la strada della concorrenza sleale anziché quella della violazione del diritto d'autore.

Sono state pertanto richiamate le figure tipiche dello « storno di dipendenti » (da ultimo in giur: Cass. 3 agosto 1987, n. 6682, in *Giur. it.*, 1988, I, I, 591) e della « concorrenza parassitaria » (da ultimo in giur.: Cass., 16 febbraio 1988, n. 1667) nonché la più generale clausola dell'art. 2598, n. 3) che considera illecito ogni comportamento contrario alla correttezza professionale (su cui da ultimo: Cass. 13 gennaio 1988, n. 182, in *Arch. civ.*, 1988, p. 408).

Per quanto in particolare concerne l'applicazione dell'art. 2598, n. 3) alla protezione del *software* si vedano Pret. Torino 25 maggio 1982, Trib. Genova 31 ottobre 1986, Pret. Roma 4 luglio 1988, tutte pubblicate in RISTUCCIA-ZENO ZENCOVICH, *Il software nella dottrina e nella giurisprudenza*, Padova, 1990, rispettivamente a p. 58, 133 e 186. Le ultime due sono inoltre pubblicate su questa *Rivista*, 1987, p. 273 e 1988, p. 889.

Vista la facilità di deterioramento, sottrazione o alterazione dei programmi per elaboratore il sequestro appare misura di fondamentale importanza.

Il provvedimento concesso nel caso di specie è un sequestro giudiziario riguardante cioè, secondo i principi di diritto comune, libri, registri, documenti o comunque cose da cui si pretende desume-

re elementi di prova. I precedenti in materia di sequestro di programmi per elaboratore (su cui vedi RISTUCCIA-ZENO ZENCOVICH, *op. cit.*, pp. 41 e 211) riguardano invece il sequestro speciale di cui all'art. 161 della legge sul diritto d'autore in cui la natura cautelare sembra spesso confondersi con quella sanzionatoria. Va tuttavia segnalata un'ordinanza del Pretore di Milano (Pret. Milano 19 aprile 1983, in RISTUCCIA-ZENO ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 65 nonché in questa *Rivista*, 1985, p. 735) in cui il sequestro dei programmi plagati — considerati frutto di illecito concorrenziale — veniva concesso ex art. 700 cod. proc. civ.

Tratto comune ai procedimenti di sequestro dei programmi per elaboratore sta nelle modalità di esecuzione dello stesso potendo l'ufficiale giudiziario, coadiuvato da un consulente tecnico, avvalersi di ogni opportuno mezzo tecnico ivi compresa la duplicazione dei programmi su supporto esterno, l'estrazione dei listati dei programmi, la stampa di questi, la stampa e la copia delle videate, la fotocopia dei manuali operativi.

R.R.